



CITTÀ DI PORTICI

(Provincia di Napoli)

Provincia di Napoli

DELIBERA n. 8 Seduta del 19/02/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'istallazione di giochi leciti in pubblici esercizi.

SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 14.00 in seconda chiamata, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso Prot. Gen. n. 9997 del 11.02.2016, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 18 (diciotto) compreso il Sindaco, accertato a mezzo appello eseguito dal Segretario Generale, come segue:

1) MARRONE Nicola (Sindaco)	Presente	14) MAZZONE Mauro	Presente
2) BORRELLI Raffaele	Assente	15) OLIVIERI Massimo	Presente
3) PASQUA Ornella	Presente	16) BIMONTE Salvatore	Presente
4) TEODONNO Claudio	Presente	17) DELLA PIA Alessandro	Presente
5) MINICHINO Maurizio	Presente	18) IACOMINO Salvatore	Assente
6) ESPOSITO Ciro	Assente	19) RISI Aniello	Presente
7) FARRONI Fernando	Assente	20) GHERARDELLI Michele	Assente
8) VISCARDI Gianluca	Presente	21) SCALA Vincenzo	Presente
9) SANNINO Pasquale	Assente	22) SANTOMARTINO Franco	Presente
10) RUFFINO Vincenzo	Presente	23) DI BARTOLOMEO Raffaele	Presente
11) MANZO Luca	Presente	24) IACONE Giovanni	Presente
12) MIRANDA Michele	Presente	25) CIOTOLA Vincenzo	Assente
13) FIMIANI Alessandro	Presente		

Presiede l'Assemblea il Dr. Massimo Olivieri nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Angelo Cucco.

Sono presenti, nel corso della medesima gli Assessori Pignalosa, Cuorvo, Zampino, Picardi e Maisto.

Il Presidente Dr. Massimo Olivieri, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'assemblea dell'odierno Consiglio.

(OMISSIS)

In continuazione di seduta, alle ore 16.37 del 19/02/2016, sono presenti in aula 13 Consiglieri, oltre il Sindaco, e assenti i restanti 11 Consiglieri (Farroni, Iacomino, Santomartino, Iacone, Borrelli, Pasqua, Teodono, Minichino, Ruffino, Manzo e Della Pia).

Il Presidente, esauritasi la trattazione del punto precedente, prima di porre in discussione il successivo punto dell'ordine del giorno, cede la parola al Consigliere Mazzone che, preliminarmente, chiede un'inversione dei punti all'O.d.G. e più precisamente che vengano trattati in successione il punto n. 8 relativo a: **"Approvazione Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'istallazione di giochi leciti in pubblici esercizi"** ed il punto n. 6 relativo a: **"Elezioni Forum dei Giovani - provvedimenti consequenziali giusta nota prot. n. 8570 del 04/02/2016"**, lasciando invariato l'ordine dei restanti punti al vaglio dei lavori odierni. Alle ore 16.39 si registra l'ingresso in aula del Consigliere Iacone.

Seguono gli interventi, in più riprese, del Consigliere Iacone, del Sindaco e dei Consiglieri Ciotola, Mazzone e Santomartino, entrato nel frattempo in aula.

A questo punto, il Presidente del Consiglio preso atto della richiesta di inversione dei punti all'O.d.G. del Consigliere Mazzone, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione della stessa, per appello nominale.

Al momento della votazione sono presenti 13 Consiglieri, oltre il Sindaco, e assenti i restanti 11 Consiglieri (Farroni, Iacomino, Santomartino, Iacone, Borrelli, Pasqua, Teodono, Minichino, Ruffino, Manzo e Della Pia).

Votano a favore n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco; la proposta di inversione è, pertanto, approvata all'unanimità dei presenti.

Si passa al successivo punto all'O.d.G. relativo a: **"Approvazione Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'istallazione di giochi leciti in pubblici esercizi"**, prendendo la parola l'Assessore Maisto che illustra l'atto in questione.

I lavori proseguono con gli interventi, in più riprese del Consigliere Santomartino, rientrato nel frattempo in aula insieme al Consigliere Teodono, del Sindaco, dei Consiglieri Mazzone, Teodono, Ciotola, Gherardelli, Scala e dell'Assessore Picardi.

A questo punto, il Presidente del Consiglio preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, per appello nominale, l'atto in questione.

Al momento della votazione sono presenti n. 14 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti i restanti n. 10 Consiglieri (Farroni, Iacomino, Iacone, Borrelli, Pasqua, Teodono, Minichino, Ruffino, Manzo e Della Pia).

Votano a favore n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco, si astiene il Consigliere Santomartino, la proposta è approvata.

Di seguito il Presidente invita a votare l'immediata eseguibilità.

Al momento della votazione sono presenti n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti i restanti n. 11 Consiglieri (Farroni, Iacomino, Santomartino, Iacone, Borrelli, Pasqua, Teodono, Minichino, Ruffino, Manzo e Della Pia)

Votano a favore n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco, espressi per appello nominale.

Gli interventi dei presenti, sono riportati integralmente nel verbale della seduta odierna al quale si rinvia, al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento invita a passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Sono le ore 17.25

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di propria competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 42 del D. L.gvo n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., dello Statuto e dei vigenti Regolamenti Comunali;

Vista ed esaminata l'allegata proposta, con annessa relazione istruttoria, relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1° - del D. Lgvo n. 267/2000;

Ritenuto di doverla approvare;

Atteso l'esito delle votazioni innanzi descritte;

DELIBERA

1. di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta così come formulata, negli appositi documenti che vengono riportati in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e che si intendono nel presente dispositivo ripetute e trascritte;
2. dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgvo n. 267/2000.



CITTÀ DI PORTICI

PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il dilagare delle sale pubbliche da gioco, dei punti di raccolta delle scommesse e dei giochi leciti installati all'interno di pubblici esercizi (*bar, ristoranti, tabaccherie, strutture ricettive etc.*), riscontrabile anche sul territorio della Città di Portici, ha creato a livello nazionale l'accesso dibattito sulle caratteristiche e sui possibili limiti, dal punto di vista normativo e regolamentare, dell'esercizio di tali attività. In particolare, accese discussioni hanno riguardato la possibilità, per le amministrazioni comunali, di regolamentare queste attività autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), sotto il duplice profilo della disciplina degli orari e dell'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi "sensibili" come scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici.

Nell'iniziale ambiguità della legislazione in materia, nel corso degli ultimi quattro anni è intervenuta una numerosa giurisprudenza amministrativa e costituzionale a chiarire la portata dei poteri regolatori in capo all'ente locale e la ratio delle norme locali che pongono limitazioni all'esercizio dei negozi di gioco individuabili nell'esigenza di "tutelare determinate categorie di persone" e di "prevenire il vizio del gioco".

Infatti con la Sentenza n.220 del 18 luglio 2014 la Corte Costituzionale riconosce, in maniera definitiva e incontrovertibile, la competenza dei Comuni sotto il duplice profilo della disciplina degli orari e dell'imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi "sensibili". Si afferma, infatti, che "in forza della generale previsione dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, e ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale". La Corte elenca quindi una serie di pronunce del Consiglio di Stato sulla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL, per i motivi sopra indicati.

Tali conclusioni hanno trovato ulteriore conferma nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato n.5251/2014 e n.3778/2015 nonché nella sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 31 marzo 2015, che in tema di rapporti di concessione di servizio pubblico, ha riconosciuto connaturata al rapporto la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie *"ancor più, allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore. Proprio in ragione dell'esigenza di garantire un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato e di padroneggiare i rischi connessi a questo settore, la giurisprudenza europea ha ritenuto legittime restrizioni all'attività (anche contrattuale) di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione, purché ispirate da motivi imperativi di interesse generale, quali sono certamente quelli evocati dall'art. 1, comma 77, della legge n. 220 del 2010 (contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia; tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d'età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore), e a condizione che esse siano proporzionate (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/08)"*.

Gli interessi costituzionalmente tutelati, la materia degli esercizi dove sono installati giochi leciti afferisce non solo e non tanto alla tematica dell'ordine e della sicurezza pubblica, quanto soprattutto a quella della pianificazione e governo del territorio, che può e deve tener conto delle esigenze di tutela della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, a causa del riconoscimento della "ludopatia" quale negativa conseguenza dell'abuso del gioco lecito.

Il decreto legge n. 158 del 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito nella legge n. 189 del 2012) c.d. *decreto Balduzzi*, che costituisce un intervento organico sulla materia, ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia in materia è stato effettuato con che affronta diverse tematiche.

La dipendenza da gioco si configura, quindi, come una questione socio-sanitaria, che coinvolge il sistema sanitario nazionale, le ASL, le Amministrazioni locali e le comunità nel loro insieme e comporta una spesa per la cura di circa 6 milioni di euro da parte dello Stato;

All'aspetto sanitario inoltre si aggiunge la necessità di contrasto all'illegalità e alle mafie. Il gioco d'azzardo è un mercato tanto ricco e diffuso in modo così capillare da richiamare la presenza delle mafie anche nel gioco legale, come dimostrano le numerose indagini delle Direzioni Distrettuali Antimafia in tutta Italia e la Relazione parlamentare antimafia 2012.

Numerosi Comuni hanno approvato nel corso degli ultimi anni Regolamenti per l'insediamento di sale pubbliche da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi con l'obiettivo di contrastare la ludopatia e garantire .

Nel 2014 la Regione Campania, con Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014 all'art. 1 comma 197 e ss in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal c.d. decreto Balduzzi, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.

Al comma 201 della Legge la Regione Campania dispone " *Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco*";

Il Comune di Portici, sensibile alla tematica con Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 2007 di approvazione del Regolamento di Polizia Urbana, aveva già inteso disciplinare, anche se parzialmente, la materia delle sale pubbliche da gioco con la previsione di disposizioni limitative all' 40.

Nel 2014, su proposta delle comunità parrocchiali locali del XII° decanato appartenenti ai Comuni di S. Giorgio a Cremano, s. Sebastiano al Vesuvio, Portici, Ercolano, l'Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione del Consiglio Comunale n.51/2014 ha aderito al MANIFESTO PER LA LEGALITA' CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO elaborato da Sindaci e Assessori all'interno delle iniziative della Scuola delle Buone Pratiche promossa da Terre di mezzo e Legautonomie Lombardia, al fine di promuovere interventi sia sul piano normativo che su quello educativo, culturale, d'informazione e formazione.

Con la D.G.C. 51/2014, tra l'altro, l'Amministrazione si è impegnata a " *SOSTENERE tutte le Iniziative e le attività programmate dall'Amministrazione Comunale finalizzate alla promozione di interventi educativi e d'informazione, culturali, formativi e regolativi per la prevenzione della dipendenza del gioco d'azzardo*".


Pertanto, su iniziativa degli Assessori alle Attività Produttive e alla Partecipazione e Legalità, la Giunta Comunale con Delibera n. 59 del 4 febbraio 2016 ha adottato un *Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, che consta di n. 22 articoli*. Tale atto contiene previsioni di ampia portata riguardo alle sale pubbliche da gioco, i punti di raccolta delle scommesse e giochi leciti installati all'interno di pubblici esercizi (*bar, ristoranti, tabaccherie, strutture ricettive etc*) al fine di prevedere un meccanismo di governo e di controllo più stringente della concessione delle relative autorizzazioni a tutela degli interessi pubblici di cui sopra.

Il complesso delle condizioni richieste per l'apertura/trasferimento/modifica di tali attività contribuiranno a garantire l'equo contemperamento del principio di libertà dell'iniziativa economica privata con l'esigenza di tutelare l'aspetto sanitario, l'ambiente urbano e, più in generale, la vivibilità del contesto territoriale di riferimento.

Per quanto sopra, si propone alla Consiglio comunale, l'approvazione dello schema di regolamento allegato , previo esame delle competenti commissioni consiliari.

Il Funzionario Uffici SUAP e Commercio

Dr.ssa Paoly Ricci



Letta la relazione istruttoria, si propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs.vo n. 267/2000 intitolato "Attribuzione dei Consigli" che al comma 2 recita "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;*"

VISTO il decreto legge n. 158 del 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito nella legge n. 189 del 2012, c.d. decreto Balduzzi, che costituisce un intervento organico sulla materia e che inserisce la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia in materia è stato effettuato con che affronta diverse tematiche.

VISTO il comma n.201 della Legge Regionale n. 16/2014 che dispone "*Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco*";.

VISTA la Deliberazione di questo Consiglio Comunale n.51/2014 di adesione al MANIFESTO PER LA LEGALITA' CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO elaborato da Sindaci e Assessori all'interno delle iniziative della Scuola delle Buone Pratiche promossa da Terre di mezzo e Legautonomie Lombardia, al fine di promuovere interventi sia sul piano normativo che su quello educativo, culturale, d'informazione e formazione.

VISTO lo schema di Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 4 febbraio 2016 e proposto all'approvazione di questo Consiglio

Dato atto che :


- tale Regolamento costituisce uno strumento opportuno ai fini della tutela della salute della quiete pubblica, della circolazione stradale e della legalità.
- la precedente nonché parziale regolamentazione in vigore presso l'ente non è adeguata agli sviluppi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti;
- il complesso delle condizioni richieste per l'apertura/trasferimento/modifica di tali attività garantiranno l'equo contemperamento del principio di libertà dell'iniziativa economica privata con l'esigenza di tutelare l'aspetto sanitario, l'ambiente urbano e, più in generale, la vivibilità del contesto territoriale di riferimento.
- l'azione di contrasto alla ludopatia ha bisogno di essere applicata attraverso molteplici azioni e scelte di governo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL D.Lgs.n. 267/2000;

DELIBERA

1. Approvare l'allegato **Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi**

Il Sindaco
Dr. Nicolò Marrone



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: Approvazione del Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. mm. ii. :

si esprime parere FAVOREVOLE -

si esprime parere CONTRARIO - per il seguente motivo: _____

Li 13/2/16

IL Dirigente competente
Dr. Salvatore Nacarlo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : _____

VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL DIRIGENTE DELLE POLITICHE DEL BILANCIO E DELLE ENTRATE
Dr. Salvatore Nacarlo

Li 12/2/16

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

Intervento n° _____ Cap. PEG n° _____ Art. _____

Competenza/anno _____

Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n° _____ per €

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° _____ per € _____

OGGETTO:

si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DELLE POLITICHE DEL BILANCIO E DELLE ENTRATE

Dr. Salvatore Nacarlo

Li _____



COMUNE DI PORTICI
Provincia di Napoli



**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALA
PUBBLICA DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN
PUBBLICI ESERCIZI**

NORME GENERALI

ART. 1-DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per;
 - a) **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) **Regolamento di esecuzione**: il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - c) **D.P.R. 160/2010** : il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
 - d) **SUAP**: lo sportello unico per le attività produttive, l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutti gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
 - e) **Sale Pubbliche da Gioco**, chiamate convenzionalmente "sale giochi": il locale o più locali funzionalmente collegati, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, così come definiti dall'art. 110 del TULPS;
 - f) **Superficie utile del locale**: l'area fisicamente delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree comunque non aperte al pubblico;
 - g) **Tabella dei giochi proibiti** : la tabella, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dal SUAP, che elenca, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti che ritenga di disporre;
 - h) **Apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. a) del TULPS, denominati "AWP" o "NEWSLOT"**: quelli dotati delle seguenti caratteristiche :
 - insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
 - ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1euro;
 - la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
 - la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete;
 - le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
 - l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18anni;
 - non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - non possono accettare banconote;
 - devono avere necessariamente applicato, in originale, il nullaosta di esercizio e di distribuzione;
 - devono necessariamente essere collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).
 - i) **Apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. b) del TULPS, denominati VLT (Video Lottery Terminal)**: quelli il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento in tempo reale al sistema centrale di gioco, e caratterizzati, rispetto alle Newslot da un'offerta multipla di gioco e da possibilità di vincite più elevate, a fronte di un costo per giocata anch'esso più elevato. Nelle VLT.

infatti, qualunque tipo di gioco è trasmesso da un Concessionario, l'unico a detenere il titolo autorizzatorio: le tematiche non sono solo quelle da Slot Machines ma anche quelle tipiche del "giochi da casinò", come Poker, Roulette, Black Jack, Bingo.

Le caratteristiche delle VLT sono le seguenti:

- Il costo massimo della singola partita è pari a € 10,00, con una posta minima di gioco di € 0,5 il pagamento può avvenire tramite: Monete e/o banconote, Tecnologie basate su sistemi di ticket, Carte prepagate, Conti di gioco nominativi, utilizzabili attraverso smart card,
- La ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti
- La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere inferiore all'85%.
- La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari a € 5.000,00.
- L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala giochi è pari a €100.000,00.
- L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sistema di gioco è pari a € 500.000,00.
- Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco (prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori) e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.
- Ai fini dell'esercizio della raccolta di gioco nelle sale giochi, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art. 88 del TULPS.
- Le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
- fatto espresso divieto di installazione nei pubblici esercizi e in particolare nei bar.
- possibile la loro installazione in un locale attiguo ovvero in un unico locale suddiviso nella parte dedicata ai giochi e nella parte riservata alla somministrazione nella misura in cui quest'ultima sia solo un'attività accessoria della prima.
- fatto divieto di utilizzo per i minori di anni 18.

J) **Apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. a) del TULPS:** quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Deve essere esposto il nullaosta e il relativo codice identificativo su supporto cartaceo e protetto contro la sua distruzione.

Apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

i) **Apparecchi per il gioco d'azzardo:** Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie.

ART.2 INQUADRAMENTO-FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le comunità parrocchiali locali del XII° decanato appartenenti ai Comuni di S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio, Portici, Ercolano da tempo hanno creato una rete finalizzata al contrasto del fenomeno del gioco legale, illegale e dell'usura e, attraverso petizioni, hanno chiesto alle Amministrazioni di mettere in campo concrete azioni di contrasto al gioco d'azzardo, alla ludopatia e al connesso fenomeno dell'usura;
2. Per i motivi sopra elencati l'Amministrazione Comunale con propria **Deliberazione del Consiglio Comunale n.51/2014** ha aderito al **MANIFESTO PER LA LEGALITA' CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO** elaborato da Sindaci e Assessori all'interno delle iniziative della Scuola delle Buone Pratiche promossa da Terre di mezzo e Legautonomie Lombardia, al fine di promuovere interventi sia sul piano normativo che su quello educativo, culturale, d'informazione e formazione.
3. Con la D.G.C. 51/2014, tra l'altro, l'Amministrazione si è impegnata a "SOSTENERE tutte le Iniziative e le attività programmate dall'Amministrazione Comunale finalizzate alla promozione di interventi educativi e d'informazione, culturali, formativi e regolativi per la prevenzione dalla dipendenza del gioco d'azzardo.
4. Il Comune di Portici, con il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga senza arrecare danno ai preminenti interessi pubblici di tutela e decoro dell'ambiente urbano, di tutela delle fasce deboli con particolare riferimento a minori e anziani, incentivando altresì un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza (c.d. "ludopatia" o "g.a.p." - gioco di azzardo patologico). La ludopatia è il fenomeno patologico connesso all'uso di apparecchiature per il gioco, alla cui relativa normativa di contrasto il D.L 158/2012 (c.d. "decreto Balduzzi) attribuisce la valenza di disciplina della salute pubblica ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.
5. Per tali finalità il Comune si avvale delle proprie potestà in materia di pianificazione e governo del territorio che, come sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2710 del 2012 e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 18.7.2014 non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti.
6. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune si impegna altresì a trasmettere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del D.L 158/2012, motivate proposte di ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) del TULPS. che risultino territorialmente prossimi ai seguenti luoghi:
 - a) istituti di istruzione primaria e secondaria;
 - b) strutture sanitarie e ospedaliere;
 - c) luoghi di culto;
 - d) centri socio-ricreativi e sportivi
 - e) strutture socioassistenziali,
 - f) caserme,
 - g) uffici pubblici
 - h) Università,
 - i) Reggia di Portici,
 - j) strutture balneari e spiagge,
 - k) Museo monumentale di Pietrarsa
7. I luoghi di cui al precedente comma 6 sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Portici come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014;
8. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non possono essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non possono essere installati nessun tipo di tali giochi nel raggio di 150 metri da sportelli bancari, o postali e/o bancomat e postautat;
9. L'Amministrazione comunale si impegna a promuovere ogni possibile forma di collaborazione e sinergia con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, eventualmente formalizzata attraverso la

firma di un apposito accordo, al fine di consentire che la localizzazione dei punti di raccolta delle scommesse, di cui all'art. 88 del TULPS, avvenga secondo i criteri di localizzazione del presente Regolamento.

10. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è fatto divieto di
- ✓ concedere in locazione immobili di proprietà comunale per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, ivi compresa la installazione di giochi leciti in esercizi svolgenti altre attività.
 - ✓ concedere, in alcun caso, autorizzazione all'installazione di giochi leciti negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino nei locali di proprietà del Comune o delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica per la quale sia rilasciata apposita concessione, compresi gli spazi esterni. Non possono, inoltre, essere installati all'interno di locali privati, sedi di Associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS. Il presente Regolamento disciplina, a norma dell'art. 19 del D.P.R. 616/77, degli artt. 86 e 88 del TULPS e del Regolamento di esecuzione;
 - ✓ rilasciare ai titolari di attività di somministrazione che detengono giochi leciti all'interno del proprio locale, concessioni di occupazione suolo pubblico;
 - ✓ procedere, alla prima scadenza utile, al rinnovo del contratto di locazione, comodato d'uso c/o concessione di suolo pubblico nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili di proprietà Comunale, in immobili di proprietà di società partecipate o in immobili privati che in passato hanno ottenuto specifica concessione di suolo pubblico;
- ✓
11. L'Amministrazione si impegna a prevedere agevolazioni in favore degli imprenditori che, previamente autorizzati all'esercizio dei giochi leciti, disinstallino completamente tali apparecchi;
12. L'Amministrazione si riserva di aderire ad eventuali iniziative della Regione Campania e dell'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo e di collaborare con altri enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore non aventi scopo di lucro che si occupano di GAP al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 della Legge Regionale n. 16/2014 ed i seguenti obiettivi:
- a) diffusione, nei confronti dei minori, della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
 - b) rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, del contrasto, della prevenzione e della riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
13. Il presente Regolamento disciplina, a norma dell'art. 19 del D.P.R. 616/77, degli artt. 86 e 88 del TULPS e del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:
- a) la localizzazione e l'esercizio dell'attività delle sale pubbliche da gioco, di cui all'art. 86 del TULPS, nonché del relativo regolamento di attuazione;
 - b) l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti;
 - c) la localizzazione dei punti di raccolta delle scommesse, di cui all'art. 88 del TULPS, in cui siano installati gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;

TITOLO I

SALE GIOCHI

ART. 3 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica di superficie di una sala giochi comporta la verifica della conformità dei locali, destinati all'esercizio dell'attività, alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sorvegliabilità e di prevenzioni incendi, alle prescrizioni del presente Regolamento nonché alle norme sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di tutte le altre norme che disciplinano la materia in argomento.

2. Sono soggetti a rilascio di **autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 7 del D.P.R 160/2010:
 - a) l'apertura di un nuovo esercizio;
 - b) il trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - c) la modifica di superficie di un esercizio già autorizzato.
3. Sono soggetti a **segnalazione certificata di inizio attività- SCIA**, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90:
 - a) il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'esercizio dell'attività, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei locali ai sensi degli articoli 5 e 18;
 - b) l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, fatta salva la verifica delle distanze-di rispetto di cui all'art. 9.
4. Sono soggetti a **comunicazione**:
 - a) l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, fatta salva la verifica delle distanze di rispetto di cui all'art. 9;
 - b) la variazione di legale rappresentante (in caso di società);
 - c) la cessazione dell'esercizio, che deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista.

ART. 4 -REQUISITI MORALI

1. Il titolare dell'impresa individuale, ovvero il legale rappresentate della società di persone o di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui al presente Regolamento, devono possedere, i requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS.
2. Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante uno o più rappresentanti , ai sensi degli artt .8 e 93 del TULPS. Questi devono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi morali prescritti per il titolare.
3. Nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al predetto Codice.

ART. 5 - REQUISITI DEI LOCALI

1. Non è consentito l'insediamento dell'attività di sala giochi in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), senza il preventivo ottenimento del relativo nulla osta o titolo abilitativo.
2. I locali destinati all'attività di cui al presente articolo devono possedere i seguenti requisiti di carattere tecnico:
 - a) compatibilità dell'esercizio al P.R.G. vigente, conformità urbanistica e destinazione d'uso commerciale o terziaria dei locali sede operativa dell'attività;
 - b) collocazione dei locali al piano terra;
 - c) rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
 - d) rispetto dei requisiti di viabilità;
 - e) rispetto delle norme sulla prevenzione incendi;
 - f) adeguata sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 6.5.1940 n. 635;
 - g) conformità dell'impianto elettrico alla vigente normativa (D.M. 37/2008);
 - h) immissione alla pubblica fognatura ed assimilazione alle acque reflue domestiche (dimostrazione di aver presentato all'Ente competente, anche attraverso il SUAP, la relativa dichiarazione);
 - i) in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalla vigente normativa urbanistica, le sale pubbliche da gioco, in caso di nuova apertura. di trasferimento di sede e/o di ampliamento della superficie, devono disporre di un parcheggio privato , riservato ai clienti dell'esercizio, in misura non inferiore a 1 mq/mq di superficie utile, computandosi a tal fine anche la superficie destinata alla somministrazione. Tale parcheggio deve essere in diretta contiguità funzionale con l'esercizio. La diretta contiguità funzionale si intende rispettata nel caso in cui l'area di parcheggio individuata sia ad una distanza, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, non superiore a duecento metri. In caso di convenzione con un garage. quest'ultimo deve garantire sia l'apertura per tutto il tempo di apertura della sala giochi, sia un adeguato numero di stalli dedicati alla clientela di

quest'ultima in modo da garantire comunque il rapporto 1 mq di parcheggio per mq di superficie utile del locale;

- j) il locale sede dell'attività deve avere una superficie utile minima di mq. 80;
- k) adeguata insonorizzazione dei locali mediante rivestimento delle pareti, dei soffitti e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme in materia acustica, comprovata da apposita asseverazione redatta da un tecnico iscritto all'apposito albo regionale degli esperti in materia acustica, ai sensi del D.P.R. 227/2011;
- l) accessibilità ai locali garantita anche alle persone disabili, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- m) i locali devono essere dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, separati per uomini e donne, muniti di antibagno, in conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. I locali devono altresì essere dotati di un servizio igienico destinato agli operatori e munito di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, qualora nei locali stessi sia esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 6 -AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA

1. L'autorizzazione unica all'apertura di un nuovo esercizio di sala pubblica da gioco è rilasciata, dietro apposita domanda unica sottoscritta dall'interessato e presentata al SUAP in modalità telematica, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 160/2010.
2. Nella domanda l'interessato deve indicare il possesso dei seguenti requisiti e/o allegare la relativa documentazione:
 - a) Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, sottoscritta da tutti i soggetti interessati;
 - b) Certificazione a firma di un tecnico abilitato, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza del locale e, in caso di installazione di biliardi, attestazione della capacità di carico del pavimento;
 - c) Autocertificazione resa da un tecnico abilitato attestante la distanza di rispetto di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - d) Pianta planimetrica in scala 1:100 di localizzazione dell'immobile o dell'area, con indicato il Foglio ed il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi o di sala biliardi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica descrittiva dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 37/2008);
 - e) Dimostrazione di adempimento agli obblighi in materia di immissione alla rete fognaria, con la dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche e compilazione Modello D della modulistica SUAP;
 - f) Per i locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq: valutazione di conformità del progetto, rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, nonché segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio di cui all'art. 4 del medesimo decreto (Indicazione estremi della SCIA inviata al Comando Provinciale VV.FF);
 - g) nei casi non rientranti nel punto f o comunque per le dichiarazioni ulteriori ivi contenute autocertificazione in merito agli Impianti Pubblicitari- Insegna e normativa di prevenzione Incendi rif. Modello F della Modulistica SUAP;
 - h) Copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
 - i) Elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installare con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi e nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei



Monopoli (o Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) per ogni singolo apparecchio da gioco;

l) Contratto ed autorizzazione del noleggiatore degli apparecchi da gioco;

m) Dichiarazione in materia di impatto acustico di cui al Modello C1 della Modulistica SUAP ed eventuale documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente iscritto all'apposito albo regionale, secondo quanto previsto dalla legge 447/1995 e dal D.P.R. 227/2011 e dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con DCC n. 70 del 20/11/2000 ;

3. Il Responsabile del SUAP provvede al periodico aggiornamento della modulistica e dell'elenco della documentazione da allegare in funzione delle innovazioni legislative e delle finalità di cui all'art. 2, senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente Regolamento. Pertanto è facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e/o richiedere eventuale altra documentazione che si rendesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

ART. 7 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio è consentito solo nei casi di cessione in proprietà o di affitto dell'azienda o di ramo di essa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c., o per successione ereditaria, e comporta di diritto il subingresso dell'avente causa nella titolarità della licenza a condizione che l'interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. In caso di subingresso, alla segnalazione occorre allegare la seguente documentazione minima:

- a) documento comprovante l'atto di cessione o di affitto di azienda, a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310 debitamente registrato;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in caso di subingresso *mortis causa*) attestante il decesso del titolare, la qualità di erede e l'eventuale formazione della comunione ereditaria. La pratica dovrà essere regolarizzata nel rispetto delle norme disciplinanti la successione ereditaria;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto adeguamento dei locali ai requisiti previsti dall'art. 5.

3. In ogni caso, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato valida segnalazione certificata di inizio attività al SUAP.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E/O ALL'AMPLIAMENTO DEI LOCALI

1. La domanda di trasferimento e/o di ampliamento dei locali deve essere redatta e documentata in osservanza agli artt. 6 e 9 del presente Regolamento.

ART. 9-DISTANZE DI RISPETTO

1. In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifiche dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta delle scommesse autorizzata ai sensi dell'art. 88 del TULPS, è fissata in mt 250 da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e strutture socioassistenziali, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, Università, Reggia di Portici, strutture balneari e spiagge, Museo Monumentale di Pietrarsa. Tale previsione si applica sia nel caso in cui vi siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS sia in caso contrario.
2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non possono essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non possono essere installati nessun tipo di tali giochi nel raggio di 150 metri da sportelli bancari, o postali e/o bancomat e postamat;
3. Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i rispettivi accessi principali.
4. Le prescrizioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di installazione di giochi leciti all'interno degli esercizi e delle strutture di cui all'allegato 1.
5. Non è richiesto il requisito della distanza di 250 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sale biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

ART.10-ATTIVITA' CONGIUNTE

1. Le attività congiunte, all'interno di una sala giochi, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, internet point, ecc., non possono occupare un'area complessiva superiore al 25% della superficie utile. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno di un esercizio di sala pubblica da gioco, deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:
 - a) l'attività di sala pubblica da gioco deve risultare preminente rispetto all'attività di somministrazione di cui alla legge 287/91, per cui quest'ultima deve essere svolta in un'area situata non immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale, e non deve essere in alcun modo pubblicizzata all'esterno dell'esercizio;
 - b) l'area di gioco e quella di somministrazione devono essere ben distinte e individuate, anche se non strutturalmente divise;
 - c) l'accesso all'area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso al locale di gioco;
 - d) l'attività di somministrazione deve avvenire negli orari di apertura della sala giochi;
 - e) dall'insegna deve risultare chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non deve in alcun modo risultare autonomo rispetto all'attività di gioco.

ART. 11-OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'esercente ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico :
 - a) l'autorizzazione unica all'esercizio;
 - b) la vigente tabella dei giochi proibiti della Questura, vidimata dal Sindaco o da un suo delegato
 - c) il regolamento di ciascun gioco;
 - d) all'esterno e all'interno dei locali, il cartello degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, secondo quanto stabilito dal Comune tramite Ordinanza ex art. 50 del T.U.L.P.S.
2. È inoltre obbligato a:
 - a) Impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini;
 - b) Attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione d'esercizio o, comunque, impartite dall'Autorità;
 - c) Comunicare al SUAP l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco nel rispetto della normativa vigente, anche se trattasi della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla medesima tipologia;
 - d) Vietare l'uso degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 TULPS ai minori di anni 18 e quelli di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS ai minori di anni 14, se non accompagnati da persone maggiorenni, così come è previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze A.A.MS. del 18.1.2007. Il rispetto del divieto deve essere garantito anche attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per gli stessi motivi, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.
3. Ogni sala del locale dedicata al gioco deve prevedere l'affissione di manifesti/cartelli di informazione che illustrino in maniera esplicita, chiara e facilmente visibile, quali siano i rischi legati all'attività ludiche offerte dal locale nonché la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e privati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico secondo le indicazioni del competente Dipartimento ASL. Altri manifesti altrettanto espliciti, chiari e facilmente visibili, illustrano sinteticamente quali pene sono previste per la violazione delle norme vigenti in materia.
4. Ogni apparecchio o congegno da gioco nei quali non è richiesta abilità o destrezza e la vincita è legata a un certo margine di rischio, deve essere munito di appositi adesivi (della misura non inferiore a cm. 12x 7) recanti la scritta "IL GIOCO PROVOCA DIPENDENZA" da apporre in modo che siano visibili al giocatore anche durante l'utilizzo delle apparecchiature, nonché del talloncino "18+" conforme all'allegato 2 del presente Regolamento, che segnala il divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 18.
5. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione



delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché copia dei nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -MMS.

6. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro espongono all'ingresso e all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici, fornendo anche i recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

ART.12- RAPPRESENTANZA

1. Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante rappresentanti (articoli 8 e 93 del TULPS), purché questi siano in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti dall'art. 4.

TITOLO III

·INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI·

ART. 13- INSTALLAZIONE DI GIOCHI IN ALTRI ESERCIZI

1. Nei limiti delle distanze minime previste dall'art. 9 è consentita l'installazione di apparecchi da giochi leciti secondo i parametri numerico-quantitativi e le condizioni minime di installabilità di cui ai Decreti Direttoriali e interdirettoriali del ministero dell'Economia e delle Finanze- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -MMS- negli esercizi di cui alla tabella riepilogativa (seppur non esaustiva) allegata.
2. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in più di una delle categorie di esercizi di cui alla tabella, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.
3. Ai fini dell'installazione dei giochi negli esercizi di cui al comma 1, purché in regola con i requisiti di legge, occorre presentare apposita comunicazione, con allegato l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti e Nulla Osta dei MMS.
4. Devono essere sempre presenti e ben visibili avvertenze, manifesti, tabelle e regolamenti di cui al decreto legge n. 158/2012 convertito in Legge n.189/2012 riportati all'Art.11 del presente Regolamento
5. È consentita l'installazione di giochi leciti nei locali dei circoli privati e negli altri esercizi non autorizzati ai sensi dell'art. 86 TULPS, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP;
 - b) l'installazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dai decreti interdirettoriali in materia.

ART. 14-PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

1. E' vietata la partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, nonché l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita, nelle quali sono offerti tali giochi e/o scommesse. Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
2. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
3. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art.110, commi 6 o 7, lettera a) e c), del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -MMS,

4. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.
5. L'offerta dei giochi comma 6 art. 110 del TULPS non può essere esclusiva; infatti, a seconda della tipologia di punto vendita/esercizio, non può superare il doppio di altre tipologie di giochi complessivamente installati nell'esercizio oppure deve essere installato almeno n. 1 apparecchio ex art. 110 co.7 (consultare Tabella riepilogativa seppur non esaustiva allegata).
6. Relativamente agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio o il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. I punti di accesso alla rete telematica sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite dai MMS e con modalità tali da garantire:
 - a) La continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
 - b) Il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
 - c) La protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni e danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
 - d) Che in nessun caso sia consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
8. Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni.
9. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, co. 6. del TULPS non possono in alcun caso essere installati nei punti di vendita che si trovano all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici, all'interno di pertinenze di luoghi di culto, ovvero in musei.
10. Fatte salve le previsioni di cui all'Art. 19 gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS.

ART. 15 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping-pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato (SUAP).

ART. 16 -ORARI

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività di cui al presente Regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con apposita ordinanza sindacale ex art. 50 T.U.L.P.S.
2. Per le sale da gioco o comunque negli esercizi ove sono messi a disposizione del pubblico giochi o scommesse che consentono vincite in denaro le fasce orarie di limite sono costituite da:
 - Apertura non prima delle 10.00 a.m.
 - Chiusura non oltre le ore 21.30

3. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché della quiete e del riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre, con apposita Ordinanza, la riduzione della fascia oraria di apertura anche per singoli esercizi, in relazione all'ubicazione degli stessi nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

ART.17-VALIDITÀ E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione unica è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e fino al 31 dicembre di ogni anno ed è automaticamente rinnovata di anno in anno, se non vi sono motivi ostativi.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione interrompa l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi deve dare preventiva comunicazione al SUAP. La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ART. 18-SANZIONI

1. L'autorizzazione è sospesa nei seguenti casi:
 - a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS e per violazione delle altre norme di riferimento;
 - b) per ragioni di igiene e sanità del locale;
 - c) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di trattenimento.
 - d) per motivi di ordine ed interesse pubblico, con provvedimento del Sindaco (rumorosità che arreca disturbo alla quiete pubblica, intralcio alla circolazione, disordini, risse, tumulti, ecc.);
 - e) per violazione delle norme inerenti al divieto di fumo negli esercizi pubblici.
2. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione è revocata:
 - a) in caso di reiterata violazione di una o più norme del presente Regolamento o delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 689/81 e previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 241/90;
 - b) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;
 - c) quando il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
 - d) per sopraggiunte, insanabili difformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità e agli altri requisiti strutturali di cui all'art. 5. In tal caso il SUAP assegna l'interessato un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la chiusura dell'esercizio;
 - e) per reiterata violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di trattenimento.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal TULPS e dalle altre norme di settore, nonché quelle irrogate dalle Autorità competenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
4. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco e all'installazione di giochi leciti in generale è di competenza della Polizia Locale e delle Forze di Polizia.
5. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.
6. E' da considerarsi sala giochi abusiva quella sprovvista di titolo abilitativo, o nella quale il titolare dell'esercizio installa un numero di giochi leciti superiori al contingentamento prescritto.

ART.19- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le domande in itinere alla data di approvazione del presente Regolamento sono istruite ed esitate sulla base di quanto previsto da quest'ultimo.

3. L'adeguamento degli esercizi già autorizzati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, seppur aggiuntive a quanto già in vigore e vincolante in merito ai requisiti minimi di installabilità e ai criteri di contingentamento prescritti dall'AAMS, è comunque obbligatorio nei casi di:
 - a) Trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - b) Ampliamento delle superfici del locale, nonché in caso di modifica del numero e del tipo di apparecchi installati;
 - c) Subingresso nell'attività, con o senza modifiche dei locali.
4. L'Amministrazione non concede o rilascia
 - in locazione immobili di proprietà comunale per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, ivi compresa la installazione di giochi leciti in esercizi svolgenti altre attività.
 - in alcun caso, autorizzazioni all'installazione di giochi leciti negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino nei locali di proprietà del Comune o delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica per la quale sia rilasciata apposita concessione, compresi gli spazi esterni e dehors.
 - ai titolari di attività di somministrazione che detengono giochi leciti all'interno del proprio locale concessioni di occupazione suolo pubblico;
 - alla prima scadenza utile, il rinnovo del contratto di locazione, comodato d'uso e/o concessione di suolo pubblico nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili di proprietà Comunale, in immobili di proprietà di società partecipate o in immobili privati che in passato hanno ottenuto una concessione di suolo pubblico;
5. Nel caso in cui l'imprenditore che abbia ottenuto la relativa autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e comunque in regola con la normativa vigente relativa alle condizioni di installabilità e al contingentamento numerico degli apparecchi da gioco di cui ai decreti Direttoriali dell'AAMS, rinunci spontaneamente a tale autorizzazione e disinstalli completamente gli apparecchi da gioco che prevedono vincite in danaro è ~~destituito di incentivi che sono deliberati di anno in anno dal Comune in base alle disponibilità di bilancio.~~
6. Ai sensi del comma 200 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo possono esporre il marchio "SLOT FREE", istituito dall'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.

ART.20 MODULISTICA E TARIFFE SUAP GIOCHI LECITI

7. In considerazione delle previsioni del presente Regolamento lo Sportello Unico Attività Produttive adegua la relativa modulistica e definisce i procedimenti e gli endoprocedimenti per permettere le verifiche di competenza dei singoli Uffici comunali e/o di altre P.A.
8. La verifica delle condizioni richieste dal presente Regolamento e dei requisiti minimi di installabilità previste dalla normativa, implicano un appesantimento dell'istruttoria delle pratiche SUAP di inserimento di giochi leciti all'interno di esercizi già in possesso di adeguata licenza nonché dell'apertura ex novo di sala giochi, pertanto i relativi diritti di istruttoria di cui alla D..G.C. n. 542 del 21/11/2014 sono così modificati:
 - domanda di autorizzazione unica per apertura, ampliamento di superficie e trasferimento di sede di una sala giochi € 300,00
 - SCIA per aggiunta di apparecchi, subingresso, cambio del legale rappresentante o della ragione sociale di una sala giochi €150;00
 - SCIA installazione di giochi leciti in pubblici esercizi: fino a 5 apparecchi € 100,00
 - SCIA installazione di giochi leciti in pubblici esercizi: da 6 a 10 apparecchi € 200,00
 - SCIA installazione di giochi leciti in pubblici esercizi :oltre 10 apparecchi € 300.00
 - SCIA per apertura attività di produzione o importazione, distribuzione e gestione anche indiretta di apparecchi ex 110 T.U.L.P.S. €200,00



- SCIA per subingresso, cambio del legale rappresentante o della ragione sociale nell'attività di produzione o importazione, distribuzione e gestione anche indiretta di apparecchi ex 110 T.U.L.P.S € 100,00

ART.21- VIGENZA ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
2. E' espressamente abrogato l'art. 40 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 2007;
3. Deve essere disapplicata, per sopravvenuta inefficacia, ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente Regolamento .

ART. 22 - RINVIO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni del presente Regolamento, ivi compresi i limiti numerici di cui all'allegato 1, si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, senza che occorra modificare il presente Regolamento.
3. Il responsabile SUAP cura l'aggiornamento della modulistica e l'elenco della documentazione da presentare in funzione delle novità di legge introdotte, e conformemente alla normativa sulla trasparenza.

TABELLA RIEPILOGATIVA GIOCHI LECITI- (rif. D.Dir. AAMS del 27/07/ 2011 prot.30011- D.Dir.AAMS del 27/10/2003 e D.Dir. del 18/01/2007)

Il numero di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuati nel presente Regolamento, nonché all'estensione della superficie del punto di vendita, secondo quanto riportato nella tabella seguente. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

Tipologie dei punti vendita	Numero di apparecchi art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. installabili	Numero di apparecchi art. 110 comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. installabili	Caratteristiche di installazione degli apparecchi art. 100 comma 6 e caratteristiche dei
Sale/Agenzia di scommesse Negozi di gioco (art 38 D.L. 223/06) Sale bingo Sale gioco con solo slot e VLT Sale giochi tradizionali (con o senza somministrazione congiunta)	n. 4 max fino a 20 mq oltre 20 mq: 1 apparecchio ogni 5 mt fino a 75 mq Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro	da 50 a 100mq: fino a 30 da 101 a 300mq: fino a 70 oltre i 300: fino a 150	Art 110 c 6 Se installati anche altri giochi, devono essere installati in aree separate, specificamente dedicate. Se in sale bingo devono essere installati in locali separati. Se in sale gioco in n. degli art. 110 c 6 non può superare il doppio degli altri apparecchi. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa purché: non sia autonoma rispetto all'attività di gioco; dall'insegna risulti la distinzione tra attività di gioco; l'accesso all'area di somministrazione avvenga dallo stesso ingresso del locale; l'area di somministrazione non sia posta subito dopo l'ingresso



<p>Negozi di gioco aventi attività principale diversa dal gioco Rivendite di tabacchi Ricevitorie del lotto</p>	<p>n. 2 max fino a 10mq n. 4 max fino a 20 mq Oltre i 20 mq: 1apparecchio ogni 10 mq, fino a 8 max</p> <p>Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1metro l'uno dall'altro</p>	<p>Non ammessi</p>	<p>Gli apparecchi ex art. 110 comma 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie. Installazione di almeno 1 apparecchio ex art. 110 comma 7</p>
<p>Bar e simili Ristoranti e simili Circoli privati Negozi ed esercizi pubblici in genere, autorizzati ex 86 TULPS</p>	<p>n. 2 max fino a 15mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100mq n. 8 max oltre 100mq</p> <p>Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1metro l'uno dall'altro</p>	<p>Non ammessi</p>	<p>Gli apparecchi ex art. 110 comma 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie. Installazione di almeno 1 apparecchio ex art. 110 comma 7</p>
<p>Stabilimenti balneari Alberghi e simili</p>	<p>Fino a 10 apparecchi max</p> <p>Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1metro l'uno dall'altro</p>	<p>Non ammessi</p>	<p>Gli apparecchi ex art. 110 comma 6 non devono essere installati in aree specificamente dedicate. Installazione di almeno 1 apparecchio ex art. 110 comma 7</p>
<p>Edicole Ogni altro esercizio commerciale o pubblico e circoli privati Altre aree aperte al pubblico (ex 86 TULPS), purché: sia delimitato il luogo di installazione degli apparecchi; sia garantita la sorvegliabilità; sia identificata la titolarità</p>	<p>n. 2 max fino a 15mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100mq n. 8 max oltre 100mq</p> <p>Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1metro l'uno dall'altro</p>	<p>Non ammessi</p>	



È consentito fare giochi solo negli spazi autorizzati.

18+

Tutti i giochi con vincite in denaro sono vietati ai minori di 18 anni.

La legge 130/11 del 2011 disciplina i requisiti di partecipazione ai giochi con vincite in denaro per i minori.

La regola è chiara: rispettila, sostienila, condividila.

Campagna informativa a tutela dei minori promossa da:





Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Oliveri
Massimo Oliveri



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Cucco
Angelo Cucco

Prot. 15281 li 07/03/16

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi previo inserimento sul sito istituzionale da parte del Messo/Responsabile

Portici, li 07/03/16

IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ON LINE
COMUNE DI PORTICI
IL MESSO NOTIFICATORE
Sig. Antonio Di Grazia



IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.
Alessandro Bonavita
Alessandro Bonavita

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Portici, li _____

IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line mediante inserimento sul sito istituzionale per quindici giorni consecutivi dal _____, contrassegnata con n. _____ Rcg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ON LINE

VISTO: p. IL SEGRETARIO GENERALE


Portici, li _____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno 19/02/16 perché:

- a) Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 c. 3° del D. L.gvo n. 267/2000);
- b) E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti (art. 134 - comma 4° del D. L.gvo n. 267/2000);

Portici, li 07/03/16



VISTO: p. IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Bonavita
Alessandro Bonavita

La presente deliberazione viene trasmessa a:

- Presidente del Consiglio Sindaco Segretario Generale Assessore *Assessore*
- Presidente Collegio dei Revisori OIV URP
- Dirigente Staff Avv. Dirigente Sicurezza Dirigente Municipalità Dirigente Politiche Bilancio Dirigente Pol. Entrate e dello Sviluppo Economico
- Dirigente Urbanistica, Edilizia e Patrimonio Pubblico Dirigente Gestione del Welfare Dirigente Lavori Pubblici
- Dirigente Gabinetto del Sindaco

Portici, li 07/03/16



IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.

Alessandro Bonavita
Alessandro Bonavita

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Portici, li _____

IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.
